

N. 00381/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01162/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1162 del 2011, proposto da:

Associazione "Promozione Sociale", U.T.I.M. - Unione per la Tutela degli Insufficienti Mentali e U.L.C.E.S. - Unione per la Lotta Contro L'Emarginazione Sociale, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall'avv. Roberto Carapelle, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via San Pio V, 20;

contro

Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali "C.I.S.S. 38";

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali "C.I.S.S. 38" n. 37 del

07/07/2011, affissa all'Albo del Consorzio per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 05/08/2011, avente ad oggetto: "Linee di indirizzo per la gestione delle liste d'attesa per l'accesso alla prestazione per i cittadini con handicap grave la cui non autosufficienza psichica e/o fisica sia stata accertata dalle aziende sanitarie locali. Modifiche dei criteri di valutazione per gli inserimenti in strutture semiresidenziali";

- dei pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/00 resi in data 07/07/2011 dal Direttore e dal Responsabile del Servizio Economico - Finanziario del CISS 38, allegati all'impugnata deliberazione;

- di qualunque altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa, ove occorra, la deliberazione del CISS 38 n. 11 del 15/03/2011 pubblicata il 23/03/2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso sia, ad un primo sommario esame, assistito da apprezzabili elementi di fumus boni iuris , tenuto conto del fatto che le prestazioni in questione rientrano pacificamente nei Livelli Essenziali di Assistenza, del principio affermato dalla giurisprudenza per cui “gli Enti locali coinvolti sono... immediatamente tenuti a far fronte ai suddetti oneri...essendo stati vincolati ad applicare una disposizione immediatamente precettiva introdotta a tutela di una fascia di popolazione particolarmente debole” e della necessità che la determinazione dei LEA - rimessa allo Stato - abbia una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 24.03.2011 n. 784);

considerata la sussistenza, in base alla documentazione allegata alla nuova domanda cautelare, di un evidente periculum in mora;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

- accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende i provvedimenti impugnati;
- fissa per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 18.12.2013;
- compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 giugno
2012 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Ofelia Fratamico, Referendario, Estensore

Antonino Masaracchia, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)